

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(Nn. 1422, 449, 581 e 597-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE SPIGAROLI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Sistemazione dei presidi idonei (n. 1422)

approvato, in un testo unificato, dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1970

(V. Stampati nn. 734 e 1052)

**d'iniziativa dei deputati ROMANATO, LETTIERI, RAUSA, MORO Dino (734);
IANNIELLO (1052)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 1970*

Sistemazione in ruolo dei presidi incaricati (n. 449)

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1969

Modificazioni delle norme per la nomina dei vincitori del concorso per titoli ed esami a mille posti di preside di scuola media, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1965 (n. 581)

d'iniziativa del senatore DINARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1969

Immissione nel ruolo organico dei presidi di prima categoria dei professori risultati idonei nei concorsi nazionali banditi dal Ministero della pubblica istruzione (n. 597)

d'iniziativa dei senatori DERIU, PALA e CORRIAS Efisio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1969

Comunicata alla Presidenza il 5 marzo 1971

ONOREVOLI SENATORI. — In armonia con le numerose leggi approvate dal Parlamento con cui sono stati immessi nei ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado insegnanti in possesso della abilitazione, conseguita con un punteggio di sette decimi (vedi legge 28 luglio 1961, n. 831) oppure semplicemente abilitati (vedi legge 25 luglio 1966, n. 603), i deputati Romanato, Lettieri, ed altri presentarono il 29 novembre 1968 un progetto di legge (A.C. n. 734) tendente a sistemare gli idonei nei concorsi alla presidenza di scuole secondarie nei ruoli relativi; analoga proposta fu presentata successivamente (il 19 febbraio 1969) dal deputato Ianniello con il titolo « Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei professori idonei o compresi nella graduatoria di merito a posti di preside nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali » (A. C. n. 1052).

Le predette proposte di legge trovano ispirazione soprattutto nel precedente costituito dalla legge 23 maggio 1964, n. 380 (recante: « Norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici ») istitutiva, ai fini di dette assunzioni, di una graduatoria permanente, in cui sono collocati coloro i quali hanno partecipato ai concorsi a posti di direttore didattico riportando un determinato punteggio senza aver peraltro ottenuto la nomina, per insufficienza di posti.

L'8ª Commissione della Camera esaminò congiuntamente le due proposte di legge e decise di riunirle in un unico testo, che risultò composto di due articoli, poi approvato in sede deliberante il 18 novembre dello scorso anno, e quindi trasmesso al Senato, dove il relativo atto ebbe il numero 1422.

Il provvedimento in questione soddisfa una antica e giusta aspirazione di coloro che hanno conseguito il titolo di idoneità alla presidenza, eventualmente anche in più di un concorso, e dimostrato il pieno possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di capo di istituto, ma che, per mancanza di disponibilità di posti, non sono riusciti a ottenere la nomina.

Il disegno di legge prevede infatti il bando di un concorso speciale, per titoli, riservato a coloro i quali siano stati dichiarati

idonei o comunque risultino inclusi in graduatorie di merito dei concorsi per posti di preside negli istituti e scuole di istruzione secondaria; istituisce inoltre una graduatoria permanente in cui andranno collocati quanti non riuscissero ad ottenere la nomina in ruolo come diretta conseguenza della vittoria del concorso speciale di cui si è detto, e stabilisce che, ogni anno, il 50 per cento dei posti direttivi disponibili negli istituti in questione sia conferito con assegnazioni da effettuarsi attingendo a detta graduatoria permanente.

Nel passato sono stati portati avanti diversi tentativi per risolvere il problema degli idonei di cui si tratta e numerosi disegni di legge d'iniziativa parlamentare sono stati presentati a tal fine: tuttavia, tranne il provvedimento relativo agli idonei dell'ultimo concorso a posti di direttore delle sopresse scuole di avviamento professionale (legge 4 ottobre 1966, n. 849) nessuno di essi ha potuto raggiungere l'obiettivo che si proponeva, divenendo legge.

Tende a colmare tale lacuna l'atto legislativo n. 1422, che ora si illustra.

Esso oltre a prefiggersi lo scopo di compiere un doveroso atto di riparazione nei confronti di una categoria in possesso di tutti i titoli per fruire del beneficio che si propone, vuole porre rimedio anche ai molti e preoccupanti vuoti esistenti, nella dirigenza delle scuole secondarie, vuoti che si registrano soprattutto nelle scuole di recente istituite in numero rilevante, grazie alle notevoli possibilità offerte in tal senso dalla legge n. 942 del 1967 (il cosiddetto « piano della scuola »).

È pertanto da considerare priva di fondamento l'obiezione secondo la quale la proposta in esame, che tende all'immissione nei ruoli della presidenza degli istituti secondari superiori degli idonei nei concorsi relativi, non sarebbe accoglibile a causa di una presunta carenza di posti disponibili. A tale proposito si può osservare che l'inserimento in ruolo degli idonei di cui si tratta — che verrà prevedibilmente effettuato gradatamente nel tempo, secondo un criterio seguito per gli idonei in concorsi o gli abilitati delle altre categorie di personale della scuola — mira ad eliminare le numerose vacan-

ze (in particolare, tra gli istituti funzionanti nelle sedi non appartenenti a capoluoghi di provincia) che tendono ad aumentare di anno in anno, giacchè solo una modesta parte verrà coperta dai concorsi, attualmente in svolgimento per gli istituti d'istruzione classica e tecnica, dato l'esiguo numero dei posti a questi assegnati.

Nè più fondata è l'obiezione di carattere generale, apparentemente suggestiva, portata da coloro che giudicano inopportuno inquadrare nuovo personale nei ruoli dei capi di istituto in un momento in cui viene richiesta una diversa strutturazione complessiva dello stesso stato giuridico di tale personale. Ora, mentre non sarà certo il numero dei nuovi nominati, esiguo rispetto al personale già in ruolo, a pregiudicare in un senso o nell'altro le sorti di detta riforma (in cui inoltre se dovranno essere inserite norme transitorie per gli uni, non vi saranno difficoltà a far rientrare in esse anche gli altri), il vero è che rinunciare a procedere nell'ambito del diritto vigente in attesa del diritto nuovo, significherebbe solo alimentare, per un tempo che non è dato prevedere quanto lungo, carenze e disfunzioni in un settore delicato della scuola.

In effetti col presente disegno di legge n. 1422, mentre non si innova quanto ai criteri di legislazione (a favore degli idonei alla presidenza viene introdotto un sistema di immissione nei ruoli già adottato dalle citate leggi nn. 831 del 1961, 603 del 1966 e 380 del 1964) si vuole finalmente ottenere che il delicato ufficio della presidenza degli istituti secondari venga affidato, con un'investitura non avente carattere di precarietà, e perciò con evidente maggiore prestigio ed efficacia della relativa funzione, a persone riconosciute in possesso dei requisiti necessari.

L'articolo 1 del disegno di legge n. 1422 autorizza il Ministro della pubblica istruzione a bandire il concorso riservato speciale dianzi accennato, cui potranno partecipare coloro che abbiano conseguito l'idoneità o siano stati inclusi in una graduatoria di merito nei concorsi a posti direttivi nella scuola secondaria indetti dal tempo del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21

aprile 1947, n. 269, fino all'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 2 prevede, a favore di quanti, sebbene inclusi nelle graduatorie formate in base al precedente articolo, non saranno sistemati con il contingente a disposizione di quei concorsi speciali, la riserva del 50 per cento dei posti di presidenza che, in ciascuno dei prossimi dieci anni, si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico.

La 6^a Commissione permanente, dopo essersi favorevolmente espressa, a maggioranza, su tali norme, non ha potuto avanzare la richiesta di trasferimento di sede ai fini di una più rapida approvazione del provvedimento, a motivo dell'opposizione manifestata dai senatori comunisti: si rivolge quindi all'Assemblea del Senato per proporre l'accoglimento di detto disegno di legge e l'assorbimento in esso di altri tre provvedimenti che concernono lo stesso argomento: quello d'iniziativa del senatore Murmura (n. 449), attinente alle sole scuole medie, che prevede il bando di un concorso per titoli riservato alle categorie interessate, con la istituzione di una graduatoria permanente e la destinazione (senza limiti di tempo), a siffatta graduatoria, del 50 per cento dei posti disponibili ciascun anno; quello del senatore Dinero (n. 581), anch'esso istitutivo di una specie di graduatoria permanente per la sistemazione in ruolo di idonei in un concorso a preside nella scuola media; ed infine quello dei senatori Deriu, Pala ed Efsio Corrias (n. 597), tendente all'immissione graduale nei ruoli direttivi delle scuole secondarie dei professori in possesso di particolari requisiti inclusi nelle graduatorie dei concorsi nazionali a preside di prima categoria.

Trattasi di provvedimenti che differiscono fra loro per tipo di scuole considerate, per requisiti richiesti e per taluni aspetti formali dei meccanismi di immissione, ma che sono sostanzialmente rivolti allo stesso obiettivo prefissosi dal testo di cui si chiede l'approvazione, che tutti in definitiva comprende e nel quale essi dovranno pertanto considerarsi assorbiti.

SPIGAROLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE (n. 1422)

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Sistemazione dei presidi idonei

Art. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso per soli titoli, distinto per tipo di istituto per il quale si è conseguita l'idoneità, riservato a coloro i quali siano stati dichiarati idonei o comunque inclusi in graduatoria di merito dei concorsi per posti di preside degli istituti e delle scuole di istruzione media, media classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e delle scuole secondarie di avviamento professionale, indetti prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Gli inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al precedente articolo, che non beneficeranno del contingente di presidenze messo a disposizione, hanno diritto alla riserva del 50 per cento dei posti di presidenza disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico per la durata di anni 10.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Sistemazione dei presidi idonei

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE (n. 449)

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MURMURA

Sistemazione in ruolo dei presidi incaricati

Art. 1.

I professori di ruolo delle scuole medie che abbiano tenuto l'incarico della presidenza per almeno quattro anni, riportando nell'ultimo decennio la qualifica di ottimo, sono ammessi a partecipare a un concorso speciale riservato per soli titoli a posti di preside nelle scuole secondarie di primo grado.

Il periodo di quattro anni è ridotto alla metà per gli ex combattenti, reduci, partigiani, invalidi e mutilati di guerra e categorie assimilate.

Art. 2.

I professori, che abbiano titolo a partecipare al concorso riservato da bandire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno inclusi in una graduatoria di merito ad esaurimento e saranno nominati per la concorrenza del 50 per cento dei posti disponibili per ciascun anno scolastico a partire da quello successivo all'approvazione della presente legge.

Art. 3.

Gli idonei dei precedenti concorsi ordinari a posti di preside hanno la precedenza su tutti gli altri concorrenti.

Art. 4.

Nella determinazione della graduatoria si terrà conto dei titoli di servizio.

DISEGNO DI LEGGE (n. 581)

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DINARO

Modificazioni delle norme per la nomina dei vincitori del concorso per titoli ed esami a mille posti di preside di scuola media, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1965

Articolo unico.

I candidati al concorso per titoli ed esami a 1.000 posti di preside di scuola media

indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 settembre 1965, che abbiano riportato nell'esame-colloquio un punteggio non inferiore a 48/80, corrispondente a sei decimi, sono iscritti in apposita graduatoria di merito formata dal voto di esame e dai titoli.

I predetti candidati saranno considerati vincitori di concorso a preside di scuola media e nominati dopo l'ultimo dichiarato vincitore compreso nella graduatoria generale del concorso indicato nel precedente comma.

DISEGNO DI LEGGE (n. 597)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DERIU ED ALTRI

Immissione nel ruolo organico dei presidi di prima categoria dei professori risultati idonei nei concorsi nazionali banditi dal Ministero della pubblica istruzione**Art. 1.**

I professori inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi nazionali a preside di 1ª categoria, i quali abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio come presidi incaricati o supplenti negli istituti dello stesso ordine, per le cui presidenze parteciparono al concorso-esame di Stato, e che alla data del 30 settembre 1969 non abbiano superato il 64° anno di età, sono immessi, su domanda, in ruolo a decorrere dal 1° ottobre 1969.

Art. 2.

I professori ex combattenti o assimilati, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, che alla data del 30 settembre 1968

non abbiano superato il 64° anno di età, sono immessi, su domanda, in ruolo a decorrere dal 1° ottobre 1968.

Art. 3.

La decorrenza 1° ottobre 1968, di cui all'articolo precedente, ha valore a tutti gli effetti, escluso quello della relativa retribuzione economica, che resta per l'anno scolastico 1968-69 connessa al grado ed alle funzioni effettivi di ciascuno.

Art. 4.

Ai fini del collocamento in graduatoria degli aspiranti, di cui ai primi due articoli della presente legge, saranno valutati: gli anni di incarico di presidenza, gli anni di effettivo servizio scolastico di ruolo, le qualifiche riportate, eventuali altre idoneità in concorsi a preside.

Art. 5.

Sono esclusi dal beneficio della presente legge i professori dichiarati vincitori nei precedenti concorsi a preside.